

BOZZA REGOLAMENTO –

Decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento recante norme concernenti la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recate modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado;

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto decreto interministeriale n. 176 in data 15 marzo 1997, recante disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica;

Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 di approvazione del Regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sulla formazione delle classi e sulla determinazione degli organici del personale della scuola;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 relativo alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 8 maggio 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia scolastica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e variazioni;

Vista la legge in data 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge n. 53/2003;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 relativo alla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge n. 53/2003 come modificato dalla legge 40/2007;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l'art. 13;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Visto l'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente, tra l'altro, la predisposizione, di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

Considerato che il comma 4 del citato art. 64, in attuazione del piano di cui al comma 3 e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, prevede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il Piano programmatico del _____ redatto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che il citato piano individua una sequenza organica di azioni strettamente correlate e interdipendenti secondo una logica unitaria riferita alle seguenti macro aree – Riorganizzazione della rete scolastica; - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola:- Revisione degli ordinamenti scolastici;

Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento le aree riferite alla riorganizzazione della rete scolastica e al razionale utilizzo delle risorse umane della scuola;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, università' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze;

APPROVA

il seguente Regolamento:

TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA

La riorganizzazione della rete scolastica costituisce adempimento preliminare e necessario ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi di cui al citato art. 64, commi 2 e 4.

Art. 1 - Principi generali per il dimensionamento della rete

1. La riorganizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 2009/10 e seguenti è finalizzata al conseguimento degli obiettivi fissati dall'art. 64 della legge 1 agosto 2008, n. 133 e alla puntuale attuazione degli interventi e delle misure previsti dal Piano programmatico di cui al citato art. 64.
2. L'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche garantisce l'efficace esercizio dell'autonomia, dà stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e consente alle comunità locali una pluralità di scelte educative e formative in grado di rendere fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione; concorre ad una idonea e qualificata formazione dei giovani mediante l'inserimento degli stessi in comunità educative atte ad orientare e stimolarne le capacità di apprendimento, di socializzazione e di acquisizione delle regole di convivenza civile. Promuove ed incentiva le opportunità di confronto, interazione e negoziazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, livelli istituzionali, le organizzazioni rappresentative delle realtà territoriali e le forze sociali.

Art. 2 – Parametri

1. Per acquisire e mantenere l'autonomia le istituzioni scolastiche devono avere una popolazione stabilmente compresa, nell'ultimo quinquennio tra **500 e 900** alunni; tali parametri sono assunti come indispensabili per l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
2. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, il dimensionamento è effettuato evitando interventi che possano limitare la fruizione del diritto allo studio, provocare disagi e penalizzazioni all'utenza. Gli indici di riferimento previsti dal comma 1 possono essere ridotti fino a **300** alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6. Nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento devono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. Il Parametro massimo cui al comma 1 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.
3. Nell'ambito dei parametri (minimo e massimo) stabiliti dal comma 1, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita sulla base degli elementi di seguito indicati:

a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;

b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza di appartenenza.

4. Nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere incentivata la costituzione di istituti di istruzione comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e di I grado, considerato che gli stessi consentono una migliore organizzazione delle risorse, garantiscono una più incisiva continuità educativa e formativa, offrono migliori opportunità di orientamento scolastico e professionale, assicurano risultati di più elevato livello. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace rispondenza tra le tipologie degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado e le caratteristiche e le esigenze dei territori di riferimento, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non rientrino, separatamente, nei parametri di cui ai commi 1 e 2 e insistano sullo stesso bacino d'utenza. Tale criterio trova attuazione anche le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Le istituzioni derivanti dall'unificazione assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore". Al fine di preservare l'identità e le peculiarità delle stesse, la suddetta unificazione si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia.
5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste, con i necessari adeguamenti all'entità della popolazione scolastica interessata negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 2.
6. I parametri previsti dai commi precedenti si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette istituzioni.

Art. 3 – Puntii di erogazione del servizio (plessi e sezioni staccate ecc..) parametri relativi al dimensionamento della rete

1. I piani di dimensionamento debbono tener conto: - della consistenza minima delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, sezioni annesse o aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, così come di seguito determinate, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della consistenza complessiva del personale, previsti dall'art. 64 della legge 1 agosto 2008, n. 133; - delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuola. A tal fine deve essere svolta opera di sensibilizzazione e di promozione affinché i comuni, ove necessario, attuino iniziative di tipo consorziale per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali, ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.
2. La riorganizzazione della rete scolastica deve rispondere ai seguenti criteri:
 - per la costituzione di plessi di scuola primaria e dell'infanzia si richiede la presenza di almeno quindici alunni per ciascuna delle classi o sezioni funzionanti e, nei centri urbani a più alta densità demografica, di non meno di venti alunni, con riduzione a 12 in zone di montagna e nelle piccole isole;

- per la costituzione di sezioni staccate di scuola secondaria di I grado si richiede la presenza di almeno venti alunni per classe, con riduzione a 16 in zone di montagna e nelle piccole isole;
- le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, o di specializzazione e gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di ventidue alunni per anno di corso.

Art. 4 – adozione dei piani di dimensionamento

1. Il dimensionamento e la revisione della rete scolastica relativa ai punti di erogazione del servizio sono definiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno scolastico di riferimento in modo da consentire all'utenza una consapevole scelta dei percorsi formativi e delle sedi scolastiche e anche per permettere lo svolgimento di tutte le operazioni concernenti la predisposizione dell'organico.
2. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e i Dirigenti degli uffici scolastici provinciali sono responsabili del rispetto dei suindicati parametri, che costituiscono livelli essenziali per l'attribuzione e il mantenimento dell'autonomia e conseguente assegnazione del dirigente scolastico.

TITOLO II

RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA;

Capo I

DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI E FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 5 - Disposizioni generali

1 Le disposizioni sulla definizione degli organici e sulla formazione delle classi contenute negli articoli successivi si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali ed educandati statali.

2 Le consistenze delle dotazioni organiche: - sono definite a livello nazionale e a livello regionale in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili; - tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale: - nonché delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

3 Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate in base ai criteri e ai parametri previsti dal presente Regolamento, in relazione alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, all'articolazione dell'offerta formativa. Le dotazioni organiche dell'istruzione secondaria sono determinate con riguardo alle consistenze orarie dei diversi curricula delle singole istituzioni e alle relative condizioni di funzionamento.

4 La distribuzione e la determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna Regione tengono conto, sentita la Conferenza Unificata, dell'entità della popolazione scolastica nei diversi tipi di

scuole, delle particolari finalità formative delle singole istituzioni scolastiche, della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, in aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo.

5 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni nell'ottica di una piena rispondenza tra l'attribuzione delle risorse e la programmazione dell'offerta formativa del piano regionale. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali debbano tenersi in debito conto le condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si deve anche alle aree che presentino tassi dispersione e di abbandono particolarmente elevati.

6 Nella formazione delle classi è, altresì, assicurata la necessaria coerenza con i piani di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole, plessi e sezioni staccate sottodimensionate, nonché il rispetto del limite costituito dall'organico complessivamente attribuito.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE

Art. 6 – Costituzione delle classi iniziali di ciclo

Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite esclusivamente con riferimento agli alunni iscritti. Solo successivamente si procede all'assegnazione degli stessi alle classi e alle sezioni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e comunque nel limite delle risorse ad esse assegnate.

Art. 7 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione della classi in organico di fatto

1 Per assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.

2 I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - Classi con alunni in situazione di disabilità

1. Le complessive dotazioni organiche dei posti di sostegno sono definite ai sensi dell'art. 2, commi

413 e 414 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008). I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole. I medesimi Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nell'annuale decreto interministeriale concernente la determinazione degli organici del personale docente.

2. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni disabili sono costituite con non più di 22 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della stessa scuola.

4. Ai fini previsti dall'art. 64 della legge n. 133/2008, la istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale decreto interministeriale relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. Conseguentemente le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.

5 L'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap avviene secondo la disciplina contenuta nel DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

Art. 9 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

1 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Direttori Regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e di I grado, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione; a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite negli ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche gli alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.

2 Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Direttori individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel corso dell'anno scolastico.

3 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .